



“CRITERI E MODALITA’ TECNICHE PER LA GESTIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO” ALLE ATTIVITA’ ECONOMICHE E PRODUTTIVE CHE HANNO SUBITO DANNI A SEGUITO DELL’ALLUVIONE DEL MESE DI SETTEMBRE 2022

Allegato C all’OCDPC 13 ottobre 2022, n. 932 (G.U. n. 248 del 22 ottobre 2022)

1. NORMATIVA

- O.C.D.P.C. n. 922 del 17 settembre 2022;
- O.C.D.P.C. n. 932 del 13 ottobre 2022;
- Delibera del Consiglio dei Ministri del 23 maggio 2023,
- O.C.D.P.C. n. 1011 del 23 giugno 2023;
- O.C.D.P.C. n. 1016 del 03 agosto 2023;

2. FINALITÀ DEL CONTRIBUTO

1. I contributi di cui al presente Allegato 1/2023, in conformità a quanto disciplinato **dall’Allegato C all’OCDPC n. 932/2022**, sono finalizzati al ristoro dei danni occorsi alle attività economiche e produttive, ivi comprese quelli subiti dalle imprese operanti nel settore agricolo, in particolare nella produzione agricola primaria, nella trasformazione di prodotti agricoli e nella commercializzazione di prodotti agricoli, nonché nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca, in conseguenza degli eventi meteorologici che hanno colpito la Regione Marche dal 15 settembre 2022 e contemplati nell’ambito di applicazione di cui all’OCDPC 922/2022.
2. I contributi sono finalizzati:
 - a) alla delocalizzazione dell’immobile, previa demolizione dell’edificio distrutto o danneggiato e dichiarato inagibile e sgomberato con provvedimento della pubblica autorità, mediante ricostruzione o acquisto di nuova unità in altro sito dello stesso comune o di altro comune della medesima regione o provincia autonoma, qualora la ricostruzione in sito sia vietata dai piani di assetto idrogeologico, dagli strumenti urbanistici vigenti o sulla base di indagini conoscitive e studi elaborati o commissionati dalla pubblica autorità sui rischi idrogeologici ed idraulici presenti nell’area in cui insiste l’immobile distrutto o danneggiato. Il contributo eventualmente concesso per l’immobile né distrutto né danneggiato ma dichiarato solo inagibile e sgomberato per rischio esterno, dovrà essere restituito nel caso di revoca del provvedimento di sgombero per l’avvenuta esecuzione a cura dei competenti enti pubblici degli interventi di rimozione dei fattori di rischio esterni;

- b) alla ricostruzione in sito dell'immobile distrutto, previa demolizione dell'immobile se necessaria;
- c) al ripristino strutturale e funzionale dell'immobile nel quale ha sede l'attività o che costituisce attività;
- d) al ripristino o alla sostituzione dei macchinari e delle attrezzature, danneggiate o distrutte a seguito dell'evento calamitoso;
- e) all'acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti danneggiati o distrutti e non più utilizzabili a seguito dell'evento calamitoso;
- f) al ripristino o sostituzione degli impianti relativi al ciclo produttivo distrutti o danneggiati anche che si qualificano come beni immobili ossia incorporati al suolo;
- g) al ripristino o sostituzione di beni mobili registrati, distrutti o danneggiati, oggetto o strumentali all'esercizio esclusivo dell'attività economica e produttiva.
- h) ripristino delle aree/fondi esterni all'immobile sede legale o operative dell'attività economica e produttiva qualora siano condizioni necessarie ad evitarne la delocalizzazione

3. BENEFICIARI E CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA

1. Possono beneficiare dei contributi di cui all'Allegato C all'OCDPC 932/2022 le imprese titolari delle attività economiche e produttive, ivi comprese quelle operanti nel settore agricolo, in particolare nella produzione agricola primaria, nella trasformazione di prodotti agricoli e nella commercializzazione di prodotti agricoli, nonché nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca, proprietarie dell'immobile sede dell'attività economica e produttiva, o proprietarie degli edifici anche residenziali o singole unità immobiliari destinate ad attività produttiva, ove l'attività economica e produttiva consista anche nella locazione di immobili, per i danni subiti in conseguenza degli eventi calamitosi già segnalati con gli appositi moduli C1 "Ricognizione dei danni subiti e domanda di contributo per l'immediata ripresa delle attività economiche e produttive" ovvero con i moduli "RICOGNIZIONE dei DANNI subiti dalle IMPRESE AGRICOLE per l'immediata ripresa delle attività economiche e produttive ai sensi del d.lgs 102/2004, del PSR Marche 2014-2022 e dell'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione civile n. 922 del 17/09/2022 (Allegato C1) - Modello AGR11" relativamente al settore dell'Agricoltura e della Zootecnia; e che siano compresi nei territori coinvolti dagli eventi meteorologici del 15 settembre 2022 ricadenti nei comuni individuati con Delibera del Consiglio Dei Ministri 16 Settembre 2022, Delibera del Consiglio Dei Ministri 19 Ottobre 2022, Delibera del Consiglio Dei Ministri 23 maggio 2023, Decreto del Commissario Delegato Eventi Meteorologici Settembre 2022 n. 4 del 30 settembre 2022, Decreto del Commissario Delegato Eventi Meteorologici Settembre 2022 n. 8 del 24 novembre 2022 e note DPC-DPC_Generale-P-UIV-ASE-0060477-27/11/2022 ns Prot. 1588869|27/12/2022 e DPC-DPC_Generale-P-UIV-ASE-0001373-11/01/2023 ns Prot. 0042646|12/01/2023 e s.m.i.

2. L'immobile danneggiato per cui è possibile accedere al contributo è quello che alla data dell'evento calamitoso l'impresa, per l'esercizio della propria attività, possiede a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento (es.: usufrutto) o detiene a titolo di diritto personale di godimento (es.: affitto, comodato).
3. Sono esclusi i beni immobili, di proprietà di una persona fisica che non eserciti essa stessa l'attività economica e produttiva.
4. Qualora, per l'immobile in cui ha sede l'attività economica, il modulo C1 o AGR11 sia stato presentato e sottoscritto, invece che dal proprietario, dal titolare di un diritto reale o personale di godimento (usufrutto, locazione, comodato, etc.), quest'ultimo può presentare la domanda di contributo solo nel caso in cui, in accordo con il proprietario, si sia accollato la spesa per il ripristino; in tal caso, nel modulo della domanda deve essere resa dal proprietario dell'immobile la dichiarazione di rinuncia al contributo.
5. Per gli immobili in comproprietà, alla domanda di contributo presentata da un comproprietario deve essere allegata la delega degli altri comproprietari da conferirsi tramite presentazione del modulo C6/2023. In assenza di delega, il contributo è riconosciuto al solo comproprietario che ha presentato la domanda limitatamente all'importo ammesso a contributo e comprovato da documentazione di spesa a lui intestata, con esclusione, pertanto, della spesa eventualmente documentata con fatture intestate ai comproprietari che non hanno conferito la delega.
6. L'impresa che ha cessato l'attività o trasferito la proprietà dell'azienda ad altra impresa dopo l'evento calamitoso non ha titolo a presentare la domanda di contributo né ha titolo a presentarla l'impresa che ne ha acquisito la proprietà e, se presentata, la domanda è inammissibile.
7. L'impresa che ha cessato l'attività o trasferito la proprietà dell'azienda ad altra impresa dopo aver presentato la domanda, decade dal contributo eventualmente concesso che non potrà, pertanto, essere erogato.
8. Non si applicano i precedenti commi 6 e 7 nei casi in cui la proprietà sia stata trasferita all'impresa che alla data dell'evento calamitoso esercitava la propria attività nell'azienda condotta a titolo di diritto reale o personale di godimento (usufrutto, affitto, comodato etc.) ovvero, laddove si sia venuta a determinare una situazione di inattività temporanea dell'impresa proprietaria o di affitto d'azienda senza cessare l'attività.
9. Qualora gli interventi necessari siano della tipologia di manutenzione straordinaria da eseguirsi a cura del proprietario, questo potrà presentare istanza di contributo anche qualora il modulo C1 o AGR11 sia stato presentato solo dal titolare di diritto reale, previa dichiarazione di rinuncia da parte di quest'ultimo.
10. Per accedere al contributo l'impresa richiedente deve, al momento dell'evento calamitoso e al momento della presentazione della domanda, a pena di inammissibilità, possedere i seguenti requisiti:
 - a) essere regolarmente costituite ed iscritte al registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio, salvi i casi di esenzione da tale obbligo previsti dalla normativa vigente. Per i professionisti e loro forme associative, essere regolarmente iscritti all'ordine/collegio professionale dello specifico settore in cui si opera, salvi i casi di esenzione da tale obbligo previsti dalla normativa vigente;
 - b) essere in possesso di partita IVA;
 - c) non rientrare tra coloro che, essendo oggetto di una richiesta di recupero degli aiuti

- dichiarati dalla Commissione Europea illegali o incompatibili, non hanno assolto agli obblighi di rimborso o deposito in un conto bloccato di tali aiuti nella misura, comprensiva degli interessi di recupero, loro richiesta dall'amministrazione;
- d) essere in regola con gli obblighi contributivi in ordine ai versamenti ed adempimenti assistenziali, previdenziali ed assicurativi nei confronti di INPS, INAIL
 - e) non essere soggetti a divieto, sospensione o decadenza né esposti al pericolo di infiltrazioni da parte della criminalità organizzata ai sensi della normativa vigente in materia. Tale condizione è da sottoporre obbligatoriamente a verifica ai sensi di tale normativa per l'erogazione del contributo di importo superiore ad € 150.000,00
 - f) non essere sottoposti a procedure di fallimento o a procedure di liquidazione coatta amministrativa

11. Le condizioni di cui al punto 10, lettere a), b), c), devono sussistere, a pena di inammissibilità della domanda di contributo, alla data dell'evento calamitoso e di presentazione della domanda medesima e, a pena di decadenza dal contributo, alla data di erogazione di quest'ultimo
12. Le condizioni di cui al punto 10, lettere d), e), f), devono sussistere, a pena di decadenza dal contributo, alla data di erogazione di quest'ultimo.
13. Il possesso dei requisiti di cui al comma 4 deve essere attestato dal richiedente mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 tramite presentazione del modulo approvato con le presenti modalità attuative.

4. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. Le domande di contributo di cui all'Allegato C all'OCDPC 932/2022 sono presentate da parte delle imprese individuate all'articolo 1, comma 1 e titolari delle attività economiche e produttive, o proprietarie dell'immobile sede dell'attività economica e produttiva, o proprietarie degli edifici anche residenziali o singole unità immobiliari destinate ad attività produttiva, ove l'attività economica e produttiva consista anche nella locazione di immobili, per i danni subiti in conseguenza degli eventi calamitosi di cui all'Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione civile n. 922 del 17 settembre 2022.
2. le domande di contributo sono presentate dal legale rappresentante della attività o da un suo delegato.
3. Le domande di contributo sono presentate esclusivamente tramite piattaforma regionale collegandosi al link: <https://alluvione2022.regione.marche.it/> - dalle ore **12 del 21 agosto 2023 alle ore 12:00 del 23 ottobre 2023**.
4. Alle domande deve essere allegata la modulistica come di seguito elencata:
 - a. Allegato Mod.C3/2023 - Imprese: "Perizia tecnica asseverata";
 - b. Allegato Mod.C3/2023 - Agricoltura: "Perizia tecnica asseverata";
 - c. Allegato Mod.C4/2023 - Imprese: "Spese sostenute";
 - d. Allegato Mod.C4/2023 - Agricoltura: "Spese sostenute";
 - e. Allegato Mod.C5/2023 - "Dichiarazione proprietario";
 - f. Allegato Mod.C6/2023 - "Delega dei proprietari";

- g. Allegato Mod.C7/2023 - “Delega alla presentazione domanda”;
 - h. Allegato Mod.C8/2023 - Imprese: “Aiuti di stato”;
 - i. Allegato Mod.C8/2023 -Agricoltura: “Aiuti di stato”;
5. La domanda di contributo trasmessa fuori termine è irricevibile;
6. Nei casi in cui la domanda, presentata entro il termine, non sia integralmente compilata o non sia corredata della documentazione e degli allegati previsti dalla presente ordinanza, l’ufficio competente, ne richiede l’integrazione in sede di istruttoria, dando, a tal fine, il termine di 10 giorni dalla ricezione della richiesta di integrazione, decorso inutilmente il quale, la domanda è dichiarata inammissibile.
7. L’ufficio competente, con le modalità che ritiene più opportune garantisce idonea pubblicità in ordine al termine di presentazione delle domande di contributo e alle modalità di accesso al medesimo.

5. ESCLUSIONI

Sono esclusi dall’ambito applicativo del presente procedimento i danni:

- a) alle pertinenze, ancorché distrutte o dichiarate inagibili, nel caso in cui le stesse si configurino come distinte unità strutturali rispetto all’immobile in cui ha sede l’attività economica e nel caso non siano direttamente funzionali all’attività stessa;
- b) ad aree e fondi esterni al fabbricato, distrutto o dichiarato inagibile e sgomberato, sede legale e/o operativa dell’attività economica e produttiva, qualora l’intervento non sia funzionale ad evitarne la delocalizzazione;
- c) relativamente ai danni di cui ai punti 2a), 2b) e 2c), ai fabbricati, o a loro porzioni, realizzati in violazione delle disposizioni urbanistiche ed edilizie, ovvero in assenza di titoli abilitativi o in difformità agli stessi, salvo che, alla data dell’evento calamitoso, in base alle norme di legge siano stati conseguiti in sanatoria i relativi titoli abilitativi e salvo, altresì, quanto previsto all’articolo 34-bis “Tolleranze costruttive” del D.P.R. n. 380/2001;
- d) ai fabbricati che, alla data dell’evento calamitoso, non risultano iscritti al catasto fabbricati o per i quali non sia stata presentata, entro tale data, apposita domanda di iscrizione a detto catasto;
- e) ai fabbricati che, alla data dell’evento calamitoso, risultavano collabenti o in corso di costruzione;
- f) ai beni mobili registrati, se non sono beni oggetto o strumentali all’esercizio esclusivo dell’attività economica e produttiva;
- g) alle parti comuni danneggiate di edifici residenziali, in cui, oltre alle unità abitative, siano presenti unità immobiliari destinate ad uffici, studi professionali o ad altro uso produttivo, in quanto tale fabbisogno è riconoscibile nella ricognizione dei privati.

6. SPESE AMMISSIBILI

Sono ammissibili a contributo le spese a partire dal 15/09/2022.

7. ISTRUTTORIA

1. Gli uffici competenti:
 - provvedono, all'istruttoria delle istanze di contributo presentate ai sensi dell'articolo 4 in conformità a quanto disposto dall'Allegato C all'OCDPC 932/2022;
 - determinano, in relazione alle istanze di contributo di cui all'articolo 2, i danni effettivamente ammissibili a contributo e i contributi massimi concedibili mediante l'applicazione dei limiti percentuali, dei criteri, dei parametri e dei massimali stabiliti riportati nell' Allegato C all'OCDPC n. 932/2022;
 - provvedono alla conclusione dell'attività istruttoria entro 45 giorni decorrenti dalla data del termine ultimo di presentazione delle domande;
2. Per le strutture distrutte o sgomberate e da delocalizzare dell'Allegato C all'OCDPC 932/2022, il Comune produce una relazione tecnica per la verifica di quanto attestato dal perito in base alle conoscenze in suo possesso o per il tramite delle Amministrazioni competenti in materia di rischio idrogeologico ed idraulico. Qualora il Comune sia impossibilitato a produrre tale relazione tecnica, l'attestazione del perito è resa con **perizia giurata**.
3. Il limite massimo complessivo riconosciuto a ciascuna impresa richiedente è pari a Euro 450.000,00.
4. In presenza di un'attività economica e/o produttiva avente più sedi danneggiate, il massimale è da riferirsi al soggetto beneficiario e non alla singola sede che ha subito i danni. Qualora le spese, distribuite su più sedi e validate come ammissibili dal soggetto attuatore dell'istruttoria, producano un contributo potenziale eccedente il predetto massimale, sarà onere dell'organismo istruttore determinare il contributo massimo concedibile all'attività economica e/o produttiva, riducendo proporzionalmente i contributi potenzialmente maturati sulle differenti sedi fino a concorrenza del massimale di euro 450.000,00.

8. REGIME DI AIUTO

1. Le procedure contributive sono adottate nel rispetto della disciplina in tema di aiuti di stato.
2. Alle misure di aiuto previste nel presente atto si applica il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti (articolo 50) compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, mentre per gli eventi calamitosi non contemplati nel predetto articolo 50 si applica il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis.
3. Per le imprese operanti nel settore agricolo, in particolare nella produzione agricola primaria, nella trasformazione di prodotti agricoli e nella commercializzazione di prodotti agricoli, si applica il Regolamento (UE) n. 2472/2022 della Commissione del 14 dicembre 2022 che dichiara alcune categorie di aiuti (art.37) compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato contemplati, mentre per tipologie di aiuti non contemplati nel predetto articolo 37 si applica il Regolamento (UE) n. 1408 della Commissione europea del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis.
4. Per le imprese operanti nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca, si applica il Regolamento (UE) n. 2022/2473 della Commissione (art. 49) compatibili con il mercato interno del Trattato,

mentre per tipologie di aiuti non contemplati nel predetto articolo 49 si applica il Regolamento (UE) n. 717/2014 e s.m.i. (con importo totale massimo degli aiuti di questo tipo ottenuti da una impresa inferiore, nell'arco di tre anni, a 30.000 €) della Commissione europea relativo all'applicazione del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis.

9. CUMULO EI CONTRIBUTI

Il contributo di cui alle presenti modalità tecniche è cumulabile con altre agevolazioni concesse come Aiuti di Stato (definiti ai sensi degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea) nel rispetto della normativa comunitaria di settore.

10. INTENSITA' DEGLI AIUTI

1. I contributi sono concessi entro i limiti percentuali specificati al punto 3 dell'Allegato C all'OCDPC 932/2022, applicati sul minor valore tra quello indicato nel modulo C1, AGR11 o quello risultante dalla perizia asseverata.
2. Nel caso in cui alla data di presentazione della domanda tutti i danni subiti e ammissibili a contributo siano stati ripristinati e siano comprovati da documentazione valida ai fini fiscali per un importo inferiore al predetto minor valore, si considera l'importo della spesa sostenuta e documentata. Ove alla predetta data, i lavori di ripristino di tutti i danni ammissibili a contributo siano stati eseguiti parzialmente, si considera altresì la ulteriore ed eventuale spesa stimata in perizia, per quelli non ancora effettuati, fermo restando il criterio del minor valore indicato al primo periodo.

11. CONTROLLI

L'ufficio competente procede al controllo a campione nella misura non inferiore al 20% delle domande ammissibili a contributo per verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e atto notorio rese dagli interessati.

A fronte di un elevato numero di domande, nel caso in cui l'effettuazione dei controlli possa pregiudicare il rispetto della tempistica di istruttoria stabilita, l'Organismo Istruttore può stabilire, con determina del responsabile del procedimento, il rinvio dell'effettuazione dei predetti controlli entro il termine di 90 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande.

12. REVOCHE E DECADENZE

1. L'impresa che ha cessato l'attività o trasferito la proprietà dell'azienda ad altra impresa dopo l'evento calamitoso non ha titolo a presentare la domanda di contributo né ha titolo a presentarla l'impresa che ne ha acquisito la proprietà e, se presentata, la domanda è inammissibile;
2. L'impresa che ha cessato l'attività o trasferito la proprietà dell'azienda ad altra impresa dopo aver presentato la domanda, decade dal contributo eventualmente concesso che non potrà, pertanto, essere erogato
3. Non si applicano i precedenti commi 1 e 2 nei casi in cui la proprietà sia stata trasferita all'impresa che alla data dell'evento calamitoso esercitava la propria attività nell'azienda condotta a titolo di diritto reale o personale di godimento (usufrutto, affitto, comodato etc.)

ovvero, laddove si sia venuta a determinare una situazione di inattività temporanea dell'impresa proprietaria o di affitto d'azienda senza cessare l'attività.

Il contributo potrà essere revocato qualora si verifichi una sola delle seguenti circostanze:

- le dichiarazioni rese non risultino veritiere;
- la rinuncia da parte del destinatario del contributo;
- il destinatario del contributo risulti assegnatario di altri contributi concessi in conseguenza dei danni causati dall'emergenza e volti a risarcire i medesimi danni.
- il beneficiario non ottemperi all'obbligo di rendicontazione.

In tali casi la somma già erogata è recuperata unitamente agli interessi legali maturati da parte dell'ente che adotta il provvedimento di revoca. L'atto che dispone la revoca deve essere inserito all'interno della piattaforma.

13. DISPOSIZIONI FINALI

- Il diritto di accesso di cui all'art. 22 della Legge 241/90 viene esercitato, mediante richiesta motivata scritta indirizzata all'Amministrazione regionale, con le modalità di cui all'art. 25 della Legge 241/90.
- Avverso il presente atto è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla pubblicazione. In via alternativa, è possibile esperire il ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione del presente atto.
- L'Amministrazione regionale si riserva di applicare eventuali norme di riferimento subentranti in materia di aiuti, in relazione a nuovi orientamenti comunitari.

1. Informativa sul trattamento dei dati personali

Con questa informativa la Regione Marche spiega come tratta i dati raccolti e quali sono i diritti riconosciuti all'interessato ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e del D.Lgs. 196/2003, in materia di protezione dei dati personali, così come modificato dal D.Lgs. 101/2018.

a) Finalità del trattamento

I dati forniti con questo modello verranno trattati dalla Regione Marche per le finalità connesse al riconoscimento del contributo.

b) Conferimento dei dati

I dati personali richiesti (ad es. codice fiscale, coordinate IBAN ecc.) devono essere forniti obbligatoriamente per potersi avvalere degli effetti della disposizione in materia di erogazione di un contributo. L'omissione e/o l'indicazione non veritiera di dati può far incorrere in sanzioni amministrative o, in alcuni casi, penali.

c) Base giuridica

I dati personali indicati in questo modello sono dunque trattati dalla Regione Marche nell'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento.

d) Periodo di conservazione dei dati

I dati saranno conservati per il tempo correlato alle predette finalità ovvero entro il maggior termine per la definizione di eventuali procedimenti giurisdizionali o per rispondere a richieste da parte dell'Autorità giudiziaria.

e) Categorie di destinatari dei dati personali

I dati personali non saranno oggetto di diffusione, tuttavia, se necessario potranno essere comunicati:

- a banche, Poste Italiane, Istituti di moneta elettronica, Istituti di pagamento, che, ai sensi dell'articolo 114-sexies del decreto legislativo 30 settembre 1993, n. 385 (Testo unico bancario), prestano servizi di pagamento per poter verificare che il richiedente il contributo sia intestatario o cointestatario del conto su cui verrà erogato il contributo stesso;
- ai soggetti cui la comunicazione dei dati debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria, ovvero per adempiere ad un ordine dell'Autorità Giudiziaria;
- ai soggetti designati dal Titolare, in qualità di Responsabili, ovvero alle persone autorizzate al trattamento dei dati personali che operano sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile; – ad altri eventuali soggetti terzi, nei casi espressamente previsti dalla legge, ovvero ancora se la comunicazione si renderà necessaria per la tutela dell'Agenzia in sede giudiziaria, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

f) Modalità del trattamento

I dati personali saranno trattati anche con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. La Regione Marche attua idonee misure per garantire che i dati forniti vengano trattati in modo adeguato e conforme alle finalità per cui vengono gestiti; la Regione Marche impiega idonee misure di sicurezza, organizzative, tecniche e fisiche, per tutelare le informazioni dall'alterazione, dalla distruzione, dalla perdita, dal furto o dall'utilizzo improprio o illegittimo. Il modello può essere consegnato da un soggetto delegato che tratterà i dati esclusivamente per la finalità di consegna del modello alla Regione Marche.

g) Titolare del trattamento

Titolare del trattamento dei dati personali è la Regione Marche, con sede ad Ancona in via Gentile da Fabriano n. 9.

h) Responsabile del trattamento

Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente della struttura regionale competente per l'attuazione della misura di aiuto. Responsabile della protezione dei dati è il dott. Francesco Maria Nocelli, il quale ha sede in via Gentile da Fabriano, 9 – 60125 Ancona, casella di posta elettronica: rpd@regione.marche.it

i) Diritti dell'interessato

L'interessato ha il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati forniti. Ha inoltre il diritto di chiedere, nelle forme previste dall'ordinamento, la rettifica dei dati personali inesatti e l'integrazione di quelli incompleti e di esercitare ogni altro diritto ai sensi degli articoli da 18 a 22 del Regolamento laddove applicabili.

Tali diritti possono essere esercitati con richiesta indirizzata a: Regione Marche, via Gentile da Fabriano, 9 – 60125 Ancona. Indirizzo di posta elettronica: rpd@regione.marche.it

Qualora l'interessato ritenga che il trattamento sia avvenuto in modo non conforme al Regolamento e al D.Lgs. 196/2003, potrà rivolgersi al Garante per la Protezione dei dati Personali, ai sensi dell'art. 77 del medesimo Regolamento. Ulteriori informazioni in ordine ai suoi diritti sulla protezione dei dati personali sono reperibili sul sito web del Garante per la Protezione dei Dati Personali all'indirizzo www.garanteprivacy.it.

14. RINVIO

1. Per tutto quanto non disposto dal presente **Allegato 1/2023** si applicano le disposizioni di cui all'Allegato C all'OCDPC 932/2022.
2. In relazione al procedimento amministrativo disciplinato dal presente allegato si applicano le disposizioni di cui alla L. 241/1990 e L.R. 7/2000 e s.m.i.

15. MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Il Soggetto Responsabile si riserva di definire con successivo decreto eventuali modifiche o integrazioni al presente Allegato 1/2023 nonché eventuali modalità operative in ordine alla concessione ed erogazione dei contributi.